

VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

“La costruzione e la gestione della prova dichiarativa della persona offesa nei reati di violenza di genere, dalle indagini alla sentenza: tra pericolo di vittimizzazione secondaria e rischio di ritrattazione”.

Quello che ci si appresta ad affrontare è un tema molto complesso, nella trattazione del quale occorre tener presente diverse istanze da conciliare: gli standard di prova che il processo penale impone per potersi addivenire all’emissione di una sentenza di condanna dell’imputato; il pericolo di vittimizzazione secondaria insito nell’assunzione della testimonianza della persona offesa, vittima di violenza domestica e di genere; la necessità di garantire la tutela della p.o. “nel” e “dal” processo, espletando una corretta valutazione della prova dichiarativa della stessa resa, e della sua attendibilità, tra obblighi testimoniali e possibile ritrattazione.

Proprio lo standard di prova del processo penale reca la necessità che le dichiarazioni della p.o. superino il vaglio di credibilità e attendibilità al cui assolvimento è chiamato dapprima il Pubblico Ministero, durante la fase delle indagini preliminari, e poi il Giudice.

Nell’effettuare questa valutazione, occorre infatti tenere presenti una serie di rischi che ricorrono molto di frequente nei casi di violenza domestica e di genere, ovvero:

- Vittime spesso soggette a ritorsioni, intimidazioni (precedente rapporto con autore reato);
- Vittimizzazione secondaria naturalmente connessa all’assunzione della testimonianza, atteso che ripercorrere gli episodi di violenza che si sono vissuti equivale e riviverli, rievocando dei traumi, ragione per cui la vittima potrebbe anche inconsapevolmente attuare dei meccanismi di rimozione del ricordo o di negazione degli agiti violenti che potrebbero ostacolare l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle sue dichiarazioni;
- Rischio che la vittima ritorni dall’autore reato;
- Rischio che nelle separazioni i figli vengano usati per esercitare controllo sulla vittima
- Rischio ritiro denuncia pur essendo state vittime del reato

DIFFICOLTÀ NELLA FORMAZIONE DELLA PROVA:

Sovente la formazione della prova, sia nel corso delle indagini preliminari che nella fase dibattimentale, non è lineare, a causa del possibile ricorrere di fattori che non incentivano o comunque agevolano la persona offesa a rappresentare all’esterno le condotte di violenza di cui può essere vittima, agendo da contropinta rispetto alla ricostruzione degli accadimenti.



- Violenza si consuma all’interno di un contesto chiuso, spesso familiare, autore con cui si è stati/ si è legati da relazione affettiva, con cui si condividono rapporti economici e figli
- L’unica prova spesso è la dichiarazione testimoniale della p.o. che si colpevolizza/ha paura di non essere creduta/ha paura di ritorsioni per l’affido figli
- Spesso denuncia e esame testimoniale avvengono in FASI diverse: ciclo violenza Walker/fase di luna di miele
- Pentimento dell’autore del reato pretestuoso incide su vittima

GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

La giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato una serie di principi che servono a guidare e orientare il magistrato, sia esso Pubblico Ministero o Giudice, nella valutazione del compendio probatorio a disposizione, nei procedimenti aventi ad oggetto reati espressione di violenza domestica e di genere:

- Dichiarazioni p.o. nei reati di violenza di genere domestica e vs le donne possono essere **POSTE DA SOLE A FONDAMENTO DI PRONUNCIA DELLA PENALE responsabilità imputato, previa verifica della credibilità soggettiva, dell'attendibilità PO senza necessità di riscontri esterni** (CASS. Pen SSUU 19.07.2021 41461 conforme CASS PEN SEZ 6 22.04.2024 n. 11723)

- ↓
- si sviluppano nella dinamica delle condotte spesso commesse in contesti chiusi, frutto di relazioni discriminatorie
 - la deposizione p.o. può in ogni caso "costituire unica fonte di prova anche quando resa a distanza di tempo dagli abusi.

- Presunzione di veridicità po stante l'obbligo di deporre il vero ex 198 c.p.p.

MA

- La Cassazione richiede ulteriori riscontri SE PO COSTITUITA PARTE CIVILE in quanto portatrice di interesse/pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento responsabilità imputato. CASS PEN SS UU 19.07.2012 n 41461 GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE RECENTE e GIURISPRUDENZA DI legittimità, in linea con le FONTI SOVRANAZIONALI CORTE EDU:

- CASS PEN SEZ VI 14.12.2022 n. 3377, e 4.10.2022 n. 39578 riconosce il cd. STATUTO AUTONOMO DELLA PROVA DICHIARATIVA NEI DELITTI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE E IN AMBITO DOMESTICO

" INDICI/FATTORI CHE CONFERMANO attendibilità PO"

- Irrilevanza della REMISSIONE QUERELA: che costituisce una facoltà ex 152 c.p. e non rileva ai fini del reato di cui all'art. 368 c.p. (mera remissione è diritto previsto dal Codice)

- Irrilevanza del TEMPO IN CUI VIENE PRESENTATA DENUNCIA O QUERELA ai fini dell'attendibilità PO (CASS PEN VI SEZ 14.06.2023 N. 38306)

- AMBIVALENZA dei sentimenti provati dalla po se produce fratture non decisive nelle dichiarazioni, anche a seguito delle contestazioni, manifestandosi attraverso contegno impaurito non può condurre a inattendibilità (CASS. SEZ II 27.10.2015 n. 46100)

- L'attendibilità delle dichiarazioni po non è inficiata dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione abbia vissuto momenti transitori di VITA NORMALE (CASS. SEZ V 16.09.2014 N. 5313)

- IRRILEVANZA di mancanza di precedenti denunce spesso originata da timore incolumità propria o verso i figli (CASS SEZ VI 4.10.2022 N. 39578)

- IRRILEVANZA DELLA PROGRESSIONE DICHIARATIVA: **le dichiarazioni po spesso si sviluppano attraverso un percorso di disvelamento** (CASS PEN III 19.04.2023 N. 19599)



Da tale punto di vista, l'ascolto della persona offesa successivamente alla proposizione della denuncia, sia esso effettuato dal Pubblico Ministero, sia esso effettuato dalla Polizia Giudiziaria su delega del primo, può contribuire mediante delle domande mirate, a stimolare la capacità della vittima di circostanziare in maniera puntuale le condotte poste in essere dall'autore del reato, facendo emergere non solo l'abitudine delle stesse, necessaria nel caso di reati quali maltrattamenti

ed atti persecutori, ma anche le modalità concrete di estrinsecazione dell'azione, attribuendo a queste connotati precisi.

In tal senso, pur a fronte di un quadro iniziale caratterizzato da maggiore genericità, il fatto che la persona offesa, abbia poi in un secondo momento rilasciato altre dichiarazioni più puntuali, contenti la menzione di circostanze e fatti ulteriori prima non valorizzati, non diminuisce ma rafforza la sua credibilità.

Ovviamente, di contro, la proposizione di specifiche e puntuali domande da parte dell'autorità inquirente, laddove non consenta di superare l'iniziale genericità delle dichiarazioni, può risultare dirimente nel senso di escludere l'effettiva presenza di violenza, e dunque consentire di accertare l'eventuale infondatezza dell'accusa.

In tal senso, le formalità previste dalla legge per assumere le dichiarazioni della persona offesa nella fase delle indagini preliminari possono assurgere a strumenti in grado di gestire e contenere il rischio di vittimizzazione secondaria, evitando duplicazioni di ascolto nonché il pericolo che si concretizzino dei fattori che possano agire da condizionamento della vittima, inducendola a ritrattare o ridimensionare il quadro accusatorio.

Rilevano in tal senso:

- **Celerità dell'audizione**→ Obbligo di ascolto della persona offesa nel termine di tre giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato;
- **Modalità dell'ascolto**→ presenza di un esperto in psicologia nei casi di minori di età o comunque di persona offesa maggiorenne particolarmente vulnerabile (situazione di maggiore agio e fiducia dalla p.o. nei confronti di chi pone domande, entrando nel suo vissuto e nella sua intimità);
- **Documentazione delle dichiarazioni con fono e video registrazione** → assunzione della testimonianza nel modo più completo e genuino, evitando duplicazioni successive di ascolto e fornendo maggiori garanzie all'indagato;
- **Opportunità di procedere ad incidente probatorio**→ nel caso di minori e di persone offese anche maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità si può procedere con incidente probatorio anche al di fuori dei casi ordinariamente consentiti, e ciò sia per evitare ancora una volta il rischio di vittimizzazione secondaria, sia per garantire la genuina assunzione della prova, impedendo che il decorso del tempo possa innescare nella persona offesa meccanismi di autodifesa quali rimozione dei ricordi o negazione dei traumi subiti, o ancora che la vittima rimanga esposta al rischio di azioni ritorsive o comunque ad ulteriori agiti di violenza o minaccia o altri fattori condizionanti che potrebbero indurla a ritrattare o modificare le dichiarazioni in precedenza rese. Altro pregio è quello di garantire a pieno il contraddittorio con l'indagato.

Durante la fase delle indagini preliminari, a norma dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Il co. 1-ter. stabilisce che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o

istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Il termine di tre giorni stabilito dal comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p. per l'assunzione delle informazioni non ha carattere perentorio ex art. 173 co. 1 c.p.p. (si parla, piuttosto, di termine con carattere "acceleratorio" (o «a tassatività necessaria») che non ha conseguenze processuali, ma al massimo disciplinari)

Il problema più complesso è, invece, quello relativo alla possibilità di delega dell'atto di assunzione di informazioni alla Polizia Giudiziaria, che è stato positivamente risolto nella prassi, anche tenendo conto del fatto che tale atto non è stato inserito nel "catalogo" degli atti non delegabili di cui all'art. 370 c.p.p.

In tal senso, a norma dell'art. 351 c.p.p. la polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

In base al co. 1-ter., nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

In relazione alle modalità di documentazione delle dichiarazioni rese durante la fase delle indagini, l'art. articolo 134 cpp stabilisce che alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica, quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.

L'utilità dell'audizione con l'ausilio di un esperto e della sua video-registrazione appaiono tanto più evidenti ove si consideri come tali modalità operative rispondano all'esigenza di impedire che l'audizione della vittima (di qualsiasi età) in condizione di speciale vulnerabilità (e del testimone minorenni) diventi causa di ulteriore trauma ed assicurino al contempo, da un lato, la migliore qualità dell'assunzione della dichiarazione e, dall'altro, la tutela delle garanzie dell'indagato.

Di fondamentale importanza, per contenere il rischio di vittimizzazione secondaria e per assicurare l'assunzione della prova in modo completo e garantito anche per l'imputato, è lo strumento dell'incidente probatorio.

Proprio in riferimento alla prova testimoniale, l'art. 392 c.p.p. stabilisce che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

- a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

Tuttavia, il co. 1-bis. prevede che nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600

quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

Una volta espletato l'incidente probatorio, il verbale contenente le dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa transiterà nel fascicolo del dibattimento, e non sarà possibile assumere nuovamente dichiarazioni dalla vittima, salvo che non siano incentrate su circostanze diverse da quelle già oggetto della precedente audizione e solo ove il giudice lo ritenga necessario.

La deroga alla formazione della prova in dibattimento, nel contraddittorio delle parti e davanti al giudice chiamato a decidere, è giustificata dall'esigenza di evitare il rischio di vittimizzazione secondaria e dalla volontà di garantire la genuinità della prova che, con il passare del tempo, potrebbe essere compromessa dai condizionamenti finora esaminati.

Il riconoscimento della vulnerabilità che di regola connota la persona offesa di tali reati non è dunque esclusivamente volto alla sua tutela "dal processo", ma viene in rilievo anche per far sì che tale particolare status non diventi il punto in cui aprire una breccia per ostacolare il regolare accertamento dei fatti contestati. Per determinare il livello effettivo di tutela garantito alle vittime vulnerabili è però necessario stabilire se la norma conceda al giudice che riceve la richiesta di incidente probatorio un potere discrezionale nel decidere se assumere la testimonianza o se, al contrario, l'incidente probatorio costituisca automatica conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 392 c.1 bis c.p.p., la cui esistenza il giudice si deve limitare ad accertare.

Sul punto si sono delineati nel tempo due orientamenti: il primo depone nel senso dell'abnormità del diniego opposto dal g.i.p. alla richiesta di assunzione della prova; il secondo, invece, pur riconoscendo i numerosi interventi del legislatore a tutela delle vittime del reato, la esclude.

Il primo filone giurisprudenziale si fonda sull'assunto che, nei casi previsti dall'art. 392 c.1 bis c.p.p., l'interesse ad evitare la vittimizzazione secondaria della persona offesa vulnerabile debba ritenersi prevalente sul principio generale di formazione della prova in dibattimento. Segnatamente, la Suprema Corte ritiene irragionevole "invocare quest'ultimo valore, di carattere squisitamente processuale, per sacrificare il primo, di carattere sostanziale e giudicato ex lege preminente".

In secondo luogo, l'illegittimità del provvedimento di diniego costituirebbe naturale conseguenza del dovere di ottemperare agli obblighi pattizi assunti dallo Stato in materia di tutela della vulnerabilità delle vittime di reati di violenza domestica, di condotte persecutorie, di gravi forme di aggressione della personalità e libertà che coinvolgono la sfera sessuale.

Solo per citare le più rilevanti disposizioni in materia, la previsione dell'art. 392 c.1 bis c.p.p. ha permesso di attuare gli articoli 18 e 20 della Direttiva 2012/29/UE, norme volte a regolare l'ascolto del dichiarante vulnerabile nel processo e incentrate sulla necessità di sentire il testimone in termini più precoci possibili e di evitare superflue ripetizioni del narrato. Particolare rilevanza assume l'art. 18 della Convenzione di Istanbul che, tra gli obblighi generali a carico degli Stati, pone quello di adottare misure che "mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria".

Ciò premesso, la giurisprudenza aderente a questo orientamento ha concluso per l'esclusione di qualsiasi potere discrezionale da parte del giudice cui venga formulata la richiesta di incidente probatorio nei casi finora esaminati. In particolare, non si è ravvisata alcuna deroga al principio generale secondo cui "a fronte del diritto alla prova a richiesta di parte, fatta salva l'assenza delle condizioni previste dalla disciplina che consente il ricorso allo strumento anticipato di assunzione, si prevede l'obbligo di ammissione da parte del giudice, cui compete soltanto la possibilità di escludere le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti". Pur essendo astrattamente previsto un potere di controllo anche nei casi contemplati dall'art. 392 c.1 bis c.p.p., il suo concreto esercizio risulterebbe precluso nel caso in cui la prova di cui si richiede l'assunzione sia la testimonianza di una vittima di violenza sessuale, difficilmente qualificabile come irrilevante.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il provvedimento di rigetto sia viziato da abnormità strutturale per il suo contenuto.

Un diverso orientamento, attualmente maggioritario, nega che debba essere riconosciuta l'abnormità del diniego di rigetto della richiesta di incidente probatorio.

Contestualmente, si riconosce un potere discrezionale in capo al g.i.p. esteso anche alla valutazione della vulnerabilità in concreto nelle ipotesi previste dall'art. 392 c.1 bis c.p.p., escludendo che da tale disposizione derivi un automatismo "tale da imporre la necessaria assunzione delle prove dichiarative in sede di incidente probatorio". Un primo argomento a sostegno di questa tesi è di natura letterale, valorizzando la scelta legislativa di formulare in termini meramente potenziali il ricorso a tale strumento ("il pubblico ministero o la persona sottoposta ad indagini possono chiedere"), da cui originerebbe un altrettanto discrezionale potere del g.i.p. nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti e condizioni del richiesto istituto. A ciò si aggiunge che, nonostante i numerosi interventi normativi a tutela delle vittime di reato, le modifiche non hanno interessato l'art. 398 c.1 c.p.p., lasciando immutato l'ordinario rapporto dialettico tra pubblico ministero e g.i.p. anche nei casi di cui all'art. 392 c. 1 bis c.p.p..

Anche gli obblighi internazionali citati dall'orientamento avverso vengono interpretati diversamente, riconoscendo che siano volti a evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria ma escludendo, al contempo, che possano essere esclusivamente adempiuti attraverso il ricorso all'incidente probatorio.

Con un'interpretazione dagli effetti esattamente opposti a quelli soprarichiamati, in una pronuncia si è sostenuto che proprio dall'art. 22 della Direttiva 2012/29/UE discenderebbe l'obbligo di verificare, caso per caso, se si sia in presenza o meno di una vittima vulnerabile, condizione incompatibile con qualsiasi automatismo che preveda di procedere all'assunzione dell'incidente probatorio sulla base della sola previsione normativa. Limitatamente a quest'ultimo aspetto, occorre però sottolineare come la valutazione individuale delle vittime di cui all'art. 22 della richiamata direttiva, sia volta a far emergere specifiche esigenze di protezione, cui far fronte con le misure speciali previste dagli articoli 23 e 24, aventi ad oggetto le modalità di ascolto del dichiarante vulnerabile (relative, ex multis, alla predisposizione di locali adatti allo scopo, di strumenti di registrazione audiovisiva, alla formazione degli interlocutori della vittima etc.). È dall'art. 20 l. b) della richiamata direttiva che invece deriva l'obbligo di limitare al minimo il numero delle audizioni della vittima, da svolgersi, salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale. Ad ogni buon conto, anche nella valutazione individuale di cui all'art. 22 della direttiva, è centrale il tipo, la natura, la gravità e l'eventuale matrice di genere del delitto, presupposti alla luce dei quali non sembra condivisibile la conclusione secondo cui: "un' interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 392 c.p.p., comma 1-bis, esclude che possa configurarsi un obbligo di accogliere la richiesta di procedere a incidente probatorio tutte le volte in cui ci si trovi al cospetto di una vittima dei reati tassativamente indicati nello stesso".

Ad avviso di questo orientamento, ulteriori argomenti deriverebbero dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, enunciato dall'art. 568 c.p.p., e dalla successiva impossibilità di definire abnorme il provvedimento di rigetto dell'incidente probatorio.

In assenza di previsione normativa, l'ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio è inoppugnabile e, al contempo, non è abnorme trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, potendo le dichiarazioni essere raccolte in dibattimento o ex art. 362 c.p.p., nè si pone fuori dal sistema processuale, essendo rimesso al giudice il potere discrezionale di decidere sulla fondatezza dell'istanza. È in questa fase che il giudice è chiamato ad accertare la vulnerabilità in concreto della vittima, rigettando la richiesta di incidente probatorio qualora tale condizione venga ritenuta inesistente o il contributo probatorio della testimonianza marginale. In altre parole, la deroga di cui all'art. 392 c.1 bis c.p.p. atterrebbe esclusivamente alla non rinviabilità della testimonianza, non estendendosi ad ulteriori profili. Date tali premesse, in un processo per 612 bis c.p.p., "in ragione della maggiore età, dell'inserimento sociale della vittima e della reazione opposta alla condotta delittuosa (presenza in atti di una consapevole denuncia-querela dei fatti delittuosi con relativi allegati)", si è ritenuta inesistente la condizione di vulnerabilità della vittima e

immune da censure l'ordinanza di rigetto di incidente probatorio avanzata. Allo stesso fine, una donna vittima di maltrattamenti è stata ritenuta non vulnerabile in ragione della:

"maggiore età, del suo inserimento nel tessuto sociale, del divorzio intervenuto con l'imputato, dell'applicazione congiunta di misure cautelari personali disposta nei confronti dell'indagato e della reazione opposta della persona offesa all'imputato nell'episodio che aveva condotto al suo arresto". L'indagine volta ad accertare in concreto la vulnerabilità della vittima non è tuttavia contemplata né richiesta dalla norma che, al contrario, in ragione della gravità dei reati tassativamente elencati, ritiene possa essere presunta. Questo è quanto di recente affermato dalla Suprema Corte nel ritenere abnorme un provvedimento di rigetto di incidente probatorio, per l'assunzione della testimonianza di persone offese del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.. Il riconoscimento ex lege della condizione di vulnerabilità in capo alle persone offese dei reati elencati nell'art. 392 c.1 bis c.p.p. imiterebbe il perimetro di discrezionalità giudiziale, tanto da escludere la necessità di alcuna mediazione. Il giudice sarebbe dunque chiamato a tenere in debita considerazione le ragioni che hanno indotto il legislatore a consentire il ricorso all'incidente probatorio, ritenendole soccombenti solo in presenza di cogenti ragioni che è tenuto ad esplicitare nella motivazione. Nel caso di specie, il rilievo che gli atti persecutori risultassero assorbiti negli ulteriori delitti contestati di rapina e di estorsione, che non avrebbero consentito l'anticipazione della testimonianza, anche in ragione dell'età dei dichiaranti e della natura economica dei fatti denunciati, è stato ritenuto in contrasto con la ratio dell'istituto, determinando l'abnormità funzionale per carenza di potere in concreto del provvedimento in quanto frutto di esercizio arbitrario della discrezionalità.

La questione intorno alla quale si sono sviluppati gli orientamenti appena ricostruiti è stata rimessa alle Sezioni Unite che, ricomponendo il contrasto, si sono pronunciate nel senso dell'abnormità e dell'impugnabilità del provvedimento con cui il giudice "rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge" (Cass., sez. un., 12 dicembre 2024, informazione provvisoria n. 18/2024).

LA RITRATTAZIONE E IL RIDIMENSIONAMENTO DELLA PO

Come già anticipato, molto frequenti sono i casi in cui la vittima di violenza di genere, dopo aver rilasciato le iniziali dichiarazioni aventi ad oggetto la descrizione delle condotte di violenza e minaccia, ritorni sui suoi passi, attuando una ritrattazione in termini di rimessione della denuncia, ridimensionamento del quadro accusatorio, ripresa della convivenza o della relazione con l'autore della violenza.

Si pone il problema in questi casi, sia per il Pubblico Ministero, che per il Giudice, di valutare correttamente questi comportamenti e attribuire agli stessi la giusta valenza.

In tal senso sia la giurisprudenza della Suprema Corte, sia le fonti sovranazionali, escludono l'operatività di meccanismi interpretativi che qualifichino le ritrattazioni come sintomo di assenza di credibilità o di volontà punitiva della persona offesa, in chiave di automatismo, ma impongono un'indagine circa le possibili motivazioni che possono celarsi dietro la ritrattazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di CASSAZIONE, la ritrattazione/remissione querela/ridimensionamenti può essere dovuta a vari fattori, tra cui:

- Volontà po di resistere nella relazione maltrattante
- Difficoltà o impossibilità di sottrarsi all'uomo violento nonostante terrore di esser uccisa
- Assenza di autonomia economica
- Assenza di tutela o percezione di tale assenza (timore di ritorsione)

- Nel delitto di MATRATTAMENTI: mancate denunce, ridimensionamenti, ritrattazioni sono sintomatici dell'esposizione della vittima a prosecuzione o aggravamento relazione maltrattante e non a volubilità.

RITRATTAZIONE → **assenza automatica di credibilità NO**

↓

- **Libero arbitrio** → possibile sintomo di assenza di credibilità sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale (art. 500 co. 2 c.p.p. contestazioni)
- **Condizionamenti interni ed esterni** → rafforzamento del quadro accusatorio in fase di indagine; acquisizione dichiarazioni al fascicolo del dibattimento (art. 500 co. 4 c.p.p.)

↓

Violenza
Minaccia

Promessa di denaro o altra utilità

CONTESTAZIONI NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO (ART. 500 C. 3 E 4 C.P.P.)

↓

- TESTIMONE RIDIMENSIONA le dichiarazioni rese nel corso delle indagini ma a seguito di contestazione formale le conferma. Si rientra nell'ambito dell'ordinaria deposizione della po e le contestazioni si riducono in un aiuto alla memoria;

- TESTIMONE RITRATTA O RIDIMENSIONA IN TERMINI SIGNIFICATIVI le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e a fronte della contestazione PERSISTE nel confermare la nuova versione.

Due ipotesi:

- Se si accerta che il testimone è stato sottoposto a VIOLENZA minacce o subornazione o intimidazioni tali da incidere sulla veridicità delle sue dichiarazioni le dichiarazioni precedentemente rese sono acquisite al fascicolo e sono utilizzabili per provare il fatto denunciato ex art 500 comma 4 cpp. Spetta al Giudice ripercorrere le ragioni per le quali ritiene esserci pressioni sul teste. (es. po vive con l'imputato o questi è sottoposto a misura cautelare a causa della sua denuncia o risultino più remissioni di querela, vi siano figli minori, pendenza causa separazione giudiziale) CASS 28.06.2022 SEZ I n. 43856
- Testimone ritratta o ridimensiona in termini significativi le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari a fronte di una puntuale contestazione ex art. 500 c. 2 c.p.p., mantiene ferma la dichiarazione resa a dibattimento, senza che venga attivato il sub procedimento di cui all'art. 500 c. 4 c.p.p. Il giudice o crede alle dichiarazioni rese in dibattimento (accettando come verosimile il ridimensionamento) o ritiene non credibile il testimone. Non può in ogni caso recuperare come prova dei fatti il contenuto delle contestazioni.

Nei processi per maltrattamenti e, più in generale, per i reati di violenza di genere, la prova dichiarativa della vittima è centrale nell'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Diversamente da quanto si verifichi ordinariamente, può accadere che la persona offesa, nelle more della deposizione, poiché legata all'imputato da un rapporto ambivalente o vinta dall'intervento perturbativo di pressioni peculiari, decida di ridimensionare o ritrattare quanto denunciato. Non tutte le influenze cui può essere sottoposta la persona offesa sono però sufficienti a configurare i presupposti applicativi previsti dall'art. 500 c.4 c.p.p., essendo questi confinati ai soli casi di "violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità".

La rilevanza delle ritrattazioni nei processi di violenza domestica.

Da una recente analisi è emerso come i giudizi di assoluzione siano formulati in ragione del "peso determinante attribuito alle dichiarazioni della persona offesa" deponendo nello stesso senso "il comportamento riconciliante della vittima rappresentato dalla rimessione della querela (...) così come dalla ripresa della convivenza con il partner in precedenza denunciato.

L'origine di tali ritrattazioni è spesso individuabile nei condizionamenti che la persona offesa subisce poiché legata all'imputato da un rapporto ambivalente o perché gravata dal timore di subire ritorsioni conseguenti ad una deposizione a suo carico.

Si tratta di pressioni ulteriori e diverse rispetto a quelle che ordinariamente derivano dall'assunzione della qualità di testimone e la loro incidenza può essere tale da indurre la persona offesa a dichiarare il falso.

Nel valutare le deposizioni con cui la vittima di violenza domestica ridimensiona o ritratta quanto denunciato, il pubblico ministero e il giudice devono dunque esercitare il proprio libero convincimento valutando se e quali fattori abbiano inciso sulla testimonianza.

La dissonanza tra le dichiarazioni originariamente rese e il contenuto della deposizione testimoniale può essere considerata alternativamente come sintomatica dell'assenza di credibilità del teste o frutto di interferenze illecite, idonee a minare la genuinità della testimonianza.

Nel primo caso troverà applicazione la regola generale stabilita dall'art. 500 c.2 c.p.p. secondo cui, dopo essere state lette per contestare il contenuto della deposizione, le dichiarazioni rese nella fase preliminare del processo possono essere utilizzate dal giudice solo al fine di valutare "la credibilità del teste".

Il secondo, invece, sarà regolato dal quarto comma della disposizione, determinando l'acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni originariamente rese. Quest'ultima si muove nei confini tracciati dall'art. 111 c.5 Cost. che annovera il verificarsi di una "provata condotta illecita" tra le ipotesi idonee a determinare una deroga al generale principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Con tecnica casistica, l'art. 500 c.4 c.p.p. elenca analiticamente le condotte idonee ad innescare l'operatività della regola eccezionale, ravvisandole nella "violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità" nei confronti del testimone.

Al ricorrere di tali ipotesi, il giudice è chiamato ad acquisire le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari al fascicolo dibattimentale e a ritenerle pienamente utilizzabili benché rese alla sola presenza del Pubblico Ministero o della polizia giudiziaria. Si tratta di circostanze eccezionali rispetto al generale principio di inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni e che, come tali, non possono essere oggetto di estensione analogica.

Il momento in cui si manifestano gli effetti della condotta illecita agita sul teste è dunque quello della deposizione testimoniale, caratterizzata da dichiarazioni dissonanti rispetto a quelle precedentemente rese e volte ad alleggerire la posizione dell'imputato.

La questione assume tratti ancor più controversi, anche in dottrina, laddove la ritrattazione sia frutto di una scelta deliberata della vittima. Il desiderio della persona offesa di tutelare il soggetto maltrattante deve essere assecondato in ogni caso o deve essere sacrificato in nome della sua tutela? Al venir meno dell'interesse privato a perseguire e punire episodi di maltrattamenti dovrebbe corrispondere una contemporanea rinuncia all'accertamento e all'infrazione di responsabilità e sanzioni?

Due ordini di ragioni conducono ad una risposta negativa. La prima è relativa alla perseguibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 572 c.p., sottratta alla disponibilità della persona offesa per precisa scelta di politica criminale. La seconda argomentazione, invece, è desumibile dalla normativa internazionale che impedisce di ricondurre le ritrattazioni della persona offesa nei processi di violenza

domestica ad "una frettolosa e generica instabilità e incomprensibilità, tale da inficiare l'intero impianto".

Particolare rilevanza assume a tal proposito l'art. 55 della Convenzione di Istanbul che obbliga gli Stati contraenti a proseguire i procedimenti penali "anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

È evidente il favor della previsione verso l'adozione di misure che deresponsabilizzino la vittima rispetto al suo coinvolgimento nel processo, incoraggiando il ricorso a strumenti alternativi in base ai quali poter accertare la responsabilità dell'imputato.

Parimenti, osta all'operatività di qualsiasi automatismo, che non tenga conto delle circostanze del caso concreto, l'art. 22 della Direttiva 2012/29/UE, rubricato "Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione". Di rilievo è il terzo comma della disposizione nella parte in cui impone agli Stati membri di compiere una valutazione individuale delle vittime, rivolgendo particolare attenzione a quelle che si trovino "esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime (...) della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette.

Nonostante ciò, le ritrattazioni giocano un ruolo determinante nella definizione dei processi di violenza domestica. Una delle ragioni è senz'altro attribuibile alla difficoltà di addivenire ad un giudizio di colpevolezza in assenza della testimonianza della vittima per un reato che, generalmente realizzato all'interno delle mura domestiche alla sola presenza di aggredito e aggressore, difficilmente può essere provato altrimenti.

Difficoltà applicative dell'art. 500 c.4 c.p.p. ai casi di violenza domestica.

La disposizione subordina l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal testimone all'accertamento di due elementi. Il primo è di natura oggettiva e si estrinseca nella violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità esercitata ai danni del teste, il secondo invece ne costituisce appendice teleologica e richiede che la condotta sia orientata a non fare deporre il teste o a fargli deporre il falso.

Nel consentire l'acquisizione delle dichiarazioni originarie, il legislatore muove dall'assunto che, in quanto liberamente rese, queste debbano ritenersi più genuine e pertanto maggiormente idonee a garantire l'accertamento dei fatti contestati. Non diversamente rispetto a quanto accade secondo il regime ordinario delle contestazioni, le dichiarazioni più risalenti nel tempo assurgono a termine di paragone rispetto al quale valutare la veridicità delle seconde. Com'è stato osservato, si tratta di una massima d'esperienza ispirata *all'id quod plerumque accidit* la cui validità deve essere accertata nel caso concreto. È infatti rimessa all'ordinario apprezzamento del giudice la valutazione sulla credibilità del teste e sull'attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso delle indagini preliminari.

Affinché il procedimento incidentale previsto dalla norma si concluda con esito positivo, è sufficiente che sussistano "elementi concreti" per ritenere che una tra le condotte elencate si sia verificata, essendo rilevante qualunque elemento indicativo della intimidazione subita dal teste, purché connotato da "precisione, obiettività e significatività".

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, lo standard probatorio fissato dalla disposizione non può dunque ritenersi soddisfatto dal mero sospetto ma non è neppure così rigido da dover integrare il criterio b.a.r.d., richiesto soltanto per il giudizio di condanna.

Nei procedimenti relativi a casi di maltrattamenti, le interferenze più frequenti tra quelle menzionate dall'art. 500 c. 4 c.p.p. sono riconducibili ad episodi di violenza o minaccia ai danni della persona offesa. Tuttavia, in alcune circostanze, le ritrattazioni possono essere frutto di spinte utilitaristiche originate dalla promessa di denaro o altra utilità.

Pur trattandosi di eventi di pericolo, i concetti di "violenza" o "minaccia", insieme alla subornazione, costituiscono un catalogo tassativo e devono essere interpretati restrittivamente in quanto eccezioni al principio di formazione della prova nel contraddittorio. Si tratta di ipotesi implicitamente

contemplate dall'art. 111 c.5 Cost. e regolate con "rigorosa tipicità" dalla legge ordinaria, rendendo irrilevanti circostanze diverse da quelle menzionate, anche se astrattamente idonee a minare la credibilità del teste.

GIURISPRIDENZA CASSAZIONE

Cass., 23 giugno 1989, Imperiale: "In generale va ribadito che per il principio della libertà dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice anche la sola deposizione della parte offesa, pur se ritrattata, può esser posta a base del giudizio di responsabilità, purché il giudice di merito spieghi nell'ambito degli elementi intrinseci e di quelli estrinseci, le ragioni sul piano logico e psicologico che l'hanno indotto a ritenere attendibili le accuse di siffatto testimone in posizione di antagonismo rispetto all'imputato".

Cass., Sez. V, 26 giugno 2023, n. 27544 richiama i principi ermeneutici che sovrintendono l'applicazione dell'art. 500 c.4 c.p.p.: "il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna".

Tuttavia, diversamente dall'orientamento finora delineato, in un processo di violenza sessuale, la Suprema Corte ha ritenuto che "stante il carattere aperto della catalogazione contenuta nella stessa disposizione" fatti di violenza o minaccia non costituissero gli unici elementi idonei ad alterare la genuinità della dichiarazione del teste, ben potendo rientrare nell'ambito di applicazione della norma anche "qualsiasi altro "elemento concreto", identificabile secondo parametri di ragionevolezza e persuasività" (Cass, Sez. III, Sent., 21 novembre 2006, n. 38109). Alla luce di tali premesse, la pronuncia ha valorizzato il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa all'imputato come elemento idoneo ad integrare il presupposto per l'applicazione dell'art. 500 c.4 c.p.p.

Dirimente è la valutazione del contesto in cui le ritrattazioni vengono rese, accertando nel corso del procedimento incidentale se il riavvicinamento o la riappacificazione siano manifestazione **di libero arbitrio o dovuti a illecite condotte intimidatorie**. I dati di contesto più comuni sono riconducibili a **fatti di violenza economica** (a tal proposito, Cass., Sez. III, 04 marzo 2015, n. 27117: "Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni di una testimone, che aveva accusato il convivente di vessazioni e di gravi episodi di violenza sessuale in danno dei figli minori, le quali erano state successivamente ritrattate in dibattimento senza l'indicazione di alcuna ragione e dopo la ripresa della convivenza, in un contesto di dipendenza economica dall'imputato); **all'intenzione di sottrarsi a nuove violenze** (In tal senso, si sono espresse Cass., Sez. V, 18 maggio 2021 n. 8895 (in una fattispecie di reato di atti persecutori in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni della persona offesa che, dopo aver denunciato le reiterate condotte di violenza e minaccia subite, per paura di future ulteriori ritorsioni aveva ritrattato e ridimensionato in dibattimento le accuse contro il suo persecutore), nonché Cass., Sez. V, 4 maggio 2015, n. 27117 e Cass., Sez. III, 3 ottobre 2006, n. 38109 (in tema di violenza sessuale); o **all'influenza di soggetti terzi** (In una recente pronuncia, (Cass., Sez. VI, 22 agosto 2022, n. 31373) , la Suprema Corte ha ritenuto che tale condizione di soggezione psicologica, desunta da precise circostanze di fatto, fosse idonea a viziare la deposizione dibattimentale della persona offesa e a determinare l'applicazione dell'art. 500 c.4 c.p.p.

Nell'enunciare tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente motivato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione valorizzando le diverse pressioni

subite dalla teste, tali da porla in uno stato di soggezione psicologica idonea a viziare la deposizione dibattimentale. Tra gli altri, sono stati ritenuti elementi sufficientemente significativi e concreti: la costanza tra la versione cristallizzata nella querela e quella resa nel corso delle sommarie informazioni, qualche giorno dopo; la richiesta di accoglienza presso un centro antiviolenza in cerca di un rifugio per sé e per il figlio; la ritenuta influenza esercitata da una sorta di autorità morale che avrebbe operato nella comunità etnica di appartenenza della persona offesa in funzione di mediazione nelle tensioni familiari e, infine, l'interesse della querelante a scongiurare la disgregazione del nucleo familiare, temendo che ciò potesse indurre il coniuge a reazioni di superata la soglia della mera "sudditanza psicologica", di per sé inidonea a determinare l'applicazione dell'art. 500 c.4 c.p.p.

Precisi obblighi sovranazionali impongono infatti di valutare tali dichiarazioni alla luce del contesto complessivo, economico e familiare, in cui i fatti oggetto della deposizione si sono verificati, ostando all'operatività di un automatismo interpretativo che qualifichi le ritrattazioni come sintomo di assenza di credibilità o di volontà punitiva della persona offesa. Centrale appare dunque l'esatta individuazione dei confini del bene giuridico che la disposizione mira a tutelare, ravvisabile nella "libera autodeterminazione del dichiarante", così come dei concetti di "violenza" o "minaccia", idonei a metterlo a repentaglio. Occorre in particolare passare in rassegna le peculiari pressioni cui può essere sottoposta una vittima di violenza domestica, individuando quelle ritenute sufficienti ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 500 c.4 c.p.p. per derogare all'ordinario regime di formazione della prova.

Valutazioni delle ragioni sottese alla ritrattazione.

- Riavvicinamento e riappacificazione.

In tema di lesioni aggravate intrafamiliari, il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e autore del reato possono costituire un "elemento concreto", idoneo ad incidere sulla genuinità della testimonianza ai sensi dell'art. 500 c.4 c.p.p., purché siano rilevati attraverso dati di contesto precisi, significativi ed obiettivi (Cass., Sez. V, 26 giugno 2023, n. 27544). In materia di atti persecutori (Cass., Sez. V, 4 marzo 2021, n. 8895) e maltrattamenti (Cass., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 27117.), il riavvicinamento o la riappacificazione sono stati valorizzati congiuntamente alla circostanza che la persona offesa, non potendo rimettere la querela, potrebbe essere indotta a "circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese" (Cass., Sez. V, 4 marzo 2021, n. 8895) Da un lato questo orientamento ha il merito di valorizzare adeguatamente il subdolo operare del ciclo della violenza e, in particolare, quello della c.d. "fase della luna di miele".

Dall'altro è stato oggetto di critiche per l'eccessiva dilatazione del concetto di "elementi concreti" richiamato dalla norma, non rinviando i fatti sintomatici presi in considerazione a condotte illecite o ad un contesto sociale notoriamente connotato in senso criminoso. Ciò che si lamenta in particolare è il mancato "accertamento di quel collegamento «univoco», «preciso» e «obiettivo» tra l'elemento di fatto dell'avvenuta riappacificazione e la violenza o minaccia subita dal teste che incide, di conseguenza, sulla genuinità dell'esame in dibattimento".

Queste critiche appaiono superate alla luce del rigore con cui la giurisprudenza ricerca i dati di contesto rivelatori della natura di elemento concreto della riappacificazione e del riavvicinamento. Sancendo l'irrelevanza della sola "sudditanza psicologica" e di mere adesioni del "foro interno" a modelli omertosi e devianti, è stato scongiurato il rischio che il meccanismo acquisitivo delle dichiarazioni possa operare in presenza di mere supposizioni sul contesto ambientale-familiare vissuto dal teste al momento della deposizione. In altre parole, i dati di contesto valorizzati finiscono per coincidere con le condotte di violenza o minaccia richieste dalla norma o per determinare una situazione di condizionamento ambientale familiare tale da configurare i presupposti richiesti dall'art. 500 c.4 c.p.p.

- **Violenza economica.**

In una decisione, si è ritenuto che il riavvicinamento e la riappacificazione della vittima alla famiglia dell'imputato costituissero l'elemento concreto richiesto dalla norma anche per ragioni di complessivo interesse economico-familiare. Segnatamente, il racconto della vittima in dibattimento, volto a scagionare l'imputato, è stato considerato inattendibile perché condizionato dalla necessità che l'imputato continuasse a lavorare per contribuire a pagare il mutuo sull'abitazione. In una diversa circostanza, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali, valorizzando, insieme al comportamento processuale della teste, la ripresa della convivenza e la dipendenza economica della vittima.

Nello stesso senso, al solo scopo di valutare credibile la testimone con riferimento alle accuse originarie, senza utilizzarne però il contenuto a fini probatori, sono stati valutati i seguenti dati di contesto: (i) "la volontà di resistere all'interno della relazione maltrattante, nonostante il persistente timore per l'incolumità personale propria e dei figli" (ii) "la difficoltà, se non l'impossibilità, di sottrarsi all'uomo violento nonostante il terrore di esserne uccisa, ma soprattutto per l'assenza di autonomia economica"; (iii) infine il rientro nella relazione, dopo avere tentato di uscirne, anche per assenza di una effettiva tutela".

Queste pronunce sono perfettamente conformi al dato normativo, se nel concetto di violenza di cui all'art. 500 c.4 c.p.p. si riconduce anche quello di violenza economica.

Nel caso in cui la vittima di maltrattamenti sia una donna non economicamente autosufficiente che non gode di sostegno da parte della famiglia d'origine, la privazione di risorse monetarie costituisce un forte ostacolo a denunciare quanto subito e a interrompere la relazione. Laddove vengano accertate azioni od omissioni idonee ad influire sulla sopravvivenza economica della vittima o dei figli, congiuntamente al riavvicinamento o alla riappacificazione, si potrà dunque ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza e che le ritrattazioni, al pari del riavvicinamento o riappacificazione, costituiscano la conseguenza di tale condotta.

- **Timore di subire ulteriori ritorsioni.**

Risultano parimenti rilevanti e sussumibili nell'ambito di applicazione dell'art. 500 c.4 c.p.p. le pressioni subite dalla persona offesa nell'ambito di processi per il reato di atti persecutori e maltrattamenti che, dopo aver denunciato reiterate condotte di violenza e minaccia subite, decida di ritrattare e ridimensionare in dibattimento le accuse contro il suo persecutore. In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha valorizzato la circostanza che **l'imputato avesse approfittato della condizione di inferiorità psicologica e fisica della persona offesa per indurla a ridimensionare le accuse a suo carico.** Diversi gli elementi da cui è stato desunto il clima intimidatorio cui è stata sottoposta la teste al momento della deposizione: "dalla numerosa messaggistica e dalla certificazione medica" fino "alle stesse dichiarazioni dell'offesa che, in dibattimento, pur in sede di ritrattazione, ha dichiarato che "...a me hanno dato fastidio le minacce...". Oltre a far ritenere poco credibile il tentativo di ridimensionamento della persona offesa, tali convergenti fonti di prova hanno permesso di accertare la responsabilità dell'imputato.

- **L'influenza di soggetti terzi.**

Talvolta, **la condizione di soggezione psicologica in cui versa la vittima al momento della deposizione è determinata dall'influenza di soggetti terzi, spesso appartenenti alla famiglia d'origine dell'imputato o della persona offesa oppure riconosciuti come "autorità morale che opera nella comunità etnica di appartenenza in funzione di mediazione nelle tensioni familiari"**. È condivisa in dottrina e in giurisprudenza l'idea che la minaccia, la violenza o la subornazione rilevino anche se provenienti da soggetti diversi dall'imputato. Più controversa appare, invece, la qualificazione delle pressioni esercitate da quest'ultimi come condizionamento idoneo a legittimare l'acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari ex art. 500 c.p.p.

Il giudizio circa l'assenza di credibilità della ritrattazione è dipeso, in un caso, dal ricorrere congiunto della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, della condizione di fragilità della donna, anche per

la presenza di un figlio disabile e dell' "intervento "pacificatore" delle famiglie d'origine, particolarmente incisivo a cagione del vincolo di parentela che legava le rispettive madri". Le pressioni delle famiglie d'origine, unitamente agli altri elementi, hanno concorso a determinare un condizionamento idoneo ad inficiare la credibilità della ritrattazione. Di particolare pregio è la duplice prospettiva da cui la Suprema Corte esamina le ritrattazioni, distinguendo il punto di vista soggettivo, relativo alle motivazioni delle ritrattazioni, da quello oggettivo, volto a mettere in risalto "la mancanza di spiegazioni plausibili in ordine alla originaria denuncia-querela o deposizione accusatoria o querela, le caratteristiche dettagliate e puntuali delle prime dichiarazioni ed i riscontri obiettivi alle stesse". L'esame della ritrattazione dal punto di vista soggettivo risulta ancor più rilevante se, come nel caso di specie, i contenuti dichiarativi resi dalla persona offesa siano stati acquisiti su accordo delle parti e successivamente ritrattati dalla stessa. In questa ipotesi, secondo l'insegnamento giurisprudenziale: "il giudice può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni che siano state acquisite al fascicolo del dibattimento su consenso delle parti, (...), purché eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie" (Cass., Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 4100).

Pur in assenza di specifiche condotte di violenza o minaccia, si attribuisce maggior valore indiziante ai fatti sintomatici sopramenzionati rispetto a quanto se ne darebbe se fossero commessi in un diverso ambiente e contesto sociale.

Nello stesso solco, si inserisce una diversa pronuncia che ha attribuito valore ai "riti woodoo", veicolo di sottomissione psicologica, praticati in un ambito di provato sfruttamento della prostituzione delle vittime, al fine di indurre le persone offese a ritrattare quanto denunciato. Ancora una volta, nonostante il ricorso a maledizioni non integri la condotta di minaccia prevista dal Codice penale, la Suprema Corte, accertato il contesto ambientale di provenienza, più che sul mezzo utilizzato si sofferma sul risultato che è in grado di produrre: la sottomissione in forza del gravissimo turbamento psicologico provocato (Cass., Sez. III, 17 maggio 2021, n. 19155).

Il riavvicinamento o la riappacificazione assurgono dunque ad "elemento concreto" tenuto conto che i dati di contesto richiamati concorrono ad instaurare un clima intimidatorio tale da indurre la teste a ritrattare, qualificando le dichiarazioni "scagionanti" come condotta coartata dalla necessità di sottrarsi alle ritorsioni dei membri del nucleo familiare o di soggetti terzi.

RIEPILOGANDO

Il fenomeno delle ritrattazioni risulta particolarmente interessante non solo per la frequenza e la rilevanza con cui si manifesta ma anche per la moltitudine di istanze, spesso contrapposte, che si fronteggiano. La complessità del tema origina, prima di tutto, dall'ambiguità delle condotte degli attori coinvolti. La vittima, non riconoscendosi come tale o decidendo di rimanere all'interno della relazione maltrattante, ritiene di aver instaurato una situazione di equilibrio che non vuole vedere compromessa dagli effetti di una sentenza di condanna. A ciò si aggiunge, da un lato, l'insopprimibilità delle garanzie dell'imputato rappresentate dalla rigorosa tipizzazione delle eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio e, dall'altro, l'assoluta centralità della prova dichiarativa nei processi di violenza domestica che inchioda la vittima alle sue responsabilità di testimone. Punto d'incontro è rappresentato dalle convergenti esigenze di tutela della genuinità della prova e dalla protezione della persona offesa da fenomeni di vittimizzazione secondaria. A tal fine, è essenziale evitare che, nell'accertare l'esistenza di una "condotta illecita" tale da influenzare la testimonianza, si conduca una valutazione frazionata delle dichiarazioni che ometta di tenere adeguatamente in considerazione il contesto e i condizionamenti ambientali che possono aver influito nella scelta di ritrattare.

STEREOTIPI

Infine, qualche accenno va fatto ad alcuni stereotipi che invalgono nella prassi e che sono spesso utilizzati come possibili mezzi per minare la credibilità della p.o.:

- LA TESI DELLA CD calunniosità della denuncia querela della vittima.

CASSAZIONE ha operato dei criteri per operare valutazioni (CASS PEN SEZ VI 22.11.2022 n. 12066)
- La calunnia è la denuncia consapevolmente falsa di un reato tale da integrare il delitto di cui all'art. 369 c.p.

- L'innocenza del calunniato è presupposto del delitto (l'accertamento di questa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del delitto)

- «La pregiudizialità non richiede l'accertamento processuale dell'infondatezza dell'accusa mossa al calunniato nel separato giudizio a suo carico che costituisce giudizio del tutto autonomo tanto che la sentenza definitiva non pronunciata verso quest'ultimo non fa stato contro il calunniatore. Il giudice potrà rivalutare i fatti che già hanno formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato»

IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE costituisce una mera decisione allo stato degli atti di natura ENDOPROCEDIMENTALE, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire una riapertura indagini.

- Non attesta l'insussistenza del reato contestato ma solo che non ci sono gli elementi per esercitare l'azione penale (ex 125 disp. Att cpp e oggi ASSENZA DI RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA EX 408 cpp)
- Il decreto è ritenuto un atto neutro, concepito come anteriore all'esercizio dell'azione penale
- È un provvedimento inidoneo ad accertare l'innocenza dell'incolpato

CORTE DI CASSAZIONE ha evidenziato che l'avvio di un procedimento per calunnia nei confronti di una donna che abbia denunciato o querelato il partner per violenza possa costituire un caso di VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA (SS UU CIVILI N. 35110 del 17.11.2021); CASS PEN SEZ VI 22.11.2022 n. 12066

- LA TESI DELLA strumentalità della denuncia querela della vittima

La definizione di "strumentale" di una denuncia in materia di maltrattamenti è erronea in quanto "una denuncia o una querela può essere fondata o infondata in base ad accertamenti giudiziari spettanti all'autorità giudiziaria.

Nel sostenere la strumentalità si fa riferimento alla PRESENZA CONTESTUALE DI UNA CAUSA DI DIVORZIO O SEPARAZIONE e al presunto vantaggio che la donna spera di trarre dalla denuncia per maltrattamenti.

Affermazione smentita ad oggi dall'unica ricerca disponibile in Italia proveniente dalla Procura di Tivoli, soggetto istituzionale, che ha raccolto dati relativi a procedimenti civili in cui vi è stato l'intervento della Procura. (CFR. Nuove linee guida per l'azione del pm ... in Sistemapenale.it

17.03.2023: dati statistici su 176 procedimenti di separazione contenziosa: 56 % proc. Pen. in fase avanzata rich. Rinvio a G; 44% improc. Per Remiss Q o arch. per 125 disp att cpp; non risultano Sent. Di assoluzione imp).

- ALLEGAZIONI DIFENSIVE tese a screditare l'immagine della p.o., spostando l'attenzione e il giudizio dai fatti di reato addebitati all'indagato/imputato, alla vittima e alla sua personalità → ulteriore forma di vittimizzazione secondaria (la persona offesa da vittima di reato viene a sua volta colpevolizzata).

Nell'ambito dei processi per violenza sulle donne, queste ultime, ancora troppo spesso, sono colpevolizzate e oggetto di vittimizzazione secondaria, in quanto sottoposte a incalzanti domande sulle abitudini sessuali e sulla vita privata (*Lei trova affascinanti, sexi gli uomini che indossano una divisa?, Lei indossava i pantaloni quella sera?, Aveva la biancheria intima?, E' la prima volta che è stata violentata in vita sua?, Si ricorda di aver cercato quella mattina un anticoncezionale?...*a titolo di esempio le domande rivolte a una delle ragazze americane violentate da due carabinieri in divisa a Firenze nel 2017).

Va ricordato che, anche se domande siffatte non sono o non dovrebbero essere normalmente ammesse dal giudice, esse contribuiscono a destabilizzare la persona offesa, a mettere in scena quella vittimizzazione secondaria che rende difficile alle donne deporre, essere credibili e coerenti ed incide altresì sulla loro determinazione a denunciare la violenza che, come rammenta il rapporto Grevio 2020, in Italia costituisce ancora un *vulnus per* le donne.

In tal senso, anche la sentenza della CEDU "J.L. contro Italia" del 27 maggio 2021 non manca di richiamare l'attenzione su questo tema ricordando alle parti (accusa e difesa) che *MAI l'esame e il controesame devono essere usati per intimidire e umiliare la persona offesa*.

È pertanto chiaro come il processo sia un luogo in cui vi è alta probabilità che vengano veicolati stereotipi di genere, tramite le parole delle parti processuali, le quali possono generare nelle persone offese un senso di colpa, il quale, a sua volta, comporta un processo di auto biasimo che inibisce le donne dal denunciare, poiché agisce negativamente nella qualificazione di ciò che è avvenuto come danno ingiusto. Dunque, talvolta, sono gli stessi soggetti che sarebbero deputati alla tutela di tali vittime a generare in esse la paura di denunciare e di sottoporsi al processo, minimizzando le violenze subite e indagando maggiormente sulla vita di queste ultime piuttosto che sulle azioni compiute dall'indagato o imputato.

Fonti citate nel contributo: Edoardo Licata, "Un'indagine giurisprudenziale sulla rilevanza delle ritrattazioni nei processi per violenza domestica", in *Sist. pen.*, 2/2025, p. 5 ss.

Scuola Superiore della Magistratura

Lecce, 14.03.2025

Marzia Castiglia